



CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

COPIA DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N.14

(adottata con i poteri della Giunta Comunale)

Oggetto: Gestione del "Protoconvento Francescano". Atto di indirizzo per l'affidamento del servizio.

L'anno **Duemilaquindici** addì **ventinove** del mese di **Gennaio**, alle ore **16.00**, presso questa sede comunale, il **Commissario Straordinario**, Dott. Massimo Mariani, nominato con DPR del 27 giugno 2014, delibera sull'argomento in oggetto **con i poteri della Giunta Comunale**.

Assiste il Segretario Generale, Dott. **Maurizio Ceccherini**.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(con i poteri della Giunta Comunale)

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

Premesso che con contratto Rep. n.166 del 28/11/2006, a seguito di procedura concorsuale, il servizio di cui in oggetto veniva affidato alla ditta Sitel Costruzioni di Loricchio Fernando per la durata di anni due e per un importo annuo di Euro 95.808,00 IVA compresa, così determinato a seguito del ribasso del 0,2% sull'importo posto a base di gara;

- che il predetto contratto di appalto perveniva a scadenza in data 30/06/2008;

Preso atto che:

- a fronte di tale scadenza non è mai stata indetta alcuna procedura di gara tesa a individuare un nuovo contraente;
- in seguito alla predetta scadenza il rapporto con la ditta affidataria del servizio è stato prorogato con le seguenti determinazioni:

N.	Settore/Servizio proponente	Determinazione N. data		Periodo Proroga Dal Al		Importo
1	Progettazione e Verde	228	01/07/2008	01/07/2008	30/06/2010	47.904,00
2	Progettazione e Verde	122	30/06/2010	01/07/2010	31/10/2010	23.952,12
3	Progettazione e Verde	190	04/10/2010	30/09/2010	31/12/2010	23.952,12
4	Progettazione e Verde	299	24/12/2010	31/12/2010	28/02/2011	23.952,12
5	Progettazione e Verde	131	07/06/2011	01/03/2011	31/07/2011	39.922,00
6	Progettazione e Verde	216	22/09/2011	31/07/2011	31/12/2011	39.922,00

7	Progettazione e Verde	41	29/02/2012	01/01/2012	31/03/2012	24.151,71
8	Progettazione e Verde	54	30/03/2012	01/04/2012	30/06/2012	24.151,71
9	Progettazione e Verde	143	31/08/2012	30/06/2012	30/09/2012	23.953,20
10	Progettazione e Verde	73	28/03/2013	01/01/2013	30/04/2013	31.937,24
11	Lavori Pubblici e Patrimonio	160	13/06/2013	01/05/2013	31/07/2013	23.953,20
12	Lavori Pubblici e Patrimonio	274	03/09/2013	01/08/2013	01/11/2013	23.953,20
13	Lavori Pubblici e Patrimonio	514	30/12/2013	01/11/2013	30/12/2013	7.984,04
14	Lavori Pubblici e Patrimonio	472	10/09/2014	01/01/2014	30/06/2014	47.904,00
15	Lavori Pubblici e Patrimonio	473	10/09/2014	01/07/2014	31/08/2014	15.968,00
16	Lavori Pubblici e Patrimonio	463	10/09/2014	01/09/2014	30/09/2014	7.984,04
17	Lavori Pubblici e Patrimonio	588	24/11/2014	01/10/2014	31/12/2014	23.953,20
Totale						455.497,90

Rilevato che a fronte di tale situazione amministrativa, con propria precedente deliberazione n.54 del 16/10/2014, veniva approvata la programmazione degli appalti per la fornitura di beni e servizi da indire per l'anno 2014, fornendo in tal senso apposito atto di indirizzo ai dirigenti/responsabili di settore per l'adozione degli atti di propria competenza;

Richiamata la nota prot. n.25389 del 20/11/2014 con la quale venivano impartite specifiche direttive sulla proroga dei contratti in essere evidenziando l'inammissibilità del continuo ricorso a tale istituto per tali fattispecie;

Ritenuto che, in linea di principio non è possibile il rinnovo, né tacito, né espresso dei contratti, come peraltro espressamente sancito dalla normativa nazionale e comunitaria, oltre che dalla consolidata giurisprudenza;

Rilevato che gli orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, sono per una preclusione generalizzata ed imperativa della rinnovabilità dei contratti pubblici, senza distinguere alcuno tra rinnovo tacito, automatico ed espresso;

Ritenuto che il ricorso ai rinnovi o alle proroghe dei contratti già esistenti, si configura nell'attuale sistema normativo come un mezzo attraverso il quale vengono elusi gli obblighi della gara, di talché tali rinnovi si sostanziano in veri e propri affidamenti con trattativa privata;

Ritenuto che la *ratio legis*, del tutto condivisibile, consiste nel tutelare massimamente il principio dell'evidenza pubblica (obbligo di gara) in materia di contratti della pubblica amministrazione, eliminando le fattispecie di rinnovo contrattuale;

Ritenuto inoltre che l'Amministrazione, una volta scaduto il contratto e ove rilevi la necessità di avvalersi ancora dello stesso tipo di prestazioni, possa e debba effettuare una nuova gara, salvo l'esercizio di una limitata proroga strumentale al passaggio da un regime contrattuale ad un altro o, al limite, allorché la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia *ab origine* prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione;

Considerato che, non assume alcun pregio, né può essere ammissibile addurre, a sostegno degli anzidetti prolungamenti della durata dei rapporti contrattuali, la necessità di evitare l'interruzione del servizio, senza chiarire i motivi per i quali non era stato possibile

programmare, per tempo, un'ordinata successione dei rapporti contrattuali e senza che tale possibilità di proroga fosse prevista negli atti della gara a suo tempo aggiudicata (cfr. Cons. St., VI, n. 850/2010);

Ritenuto che la situazione radicata in questo Comune , consistente nel sistematico ricorso alle anzidette proroghe *-rectius-* ai reiterati affidamenti diretti, si sia tradotto, oltre che in una ormai inaccettabile elusione delle norme vigenti, nella sostanziale impossibilità di assicurare nuovi e più efficienti servizi, in ragione del mancato ricorso alle opportunità di mercato, a fronte dell'assicurata prosecuzione dei rapporti con il soggetto cui, a suo tempo, il servizio in questione era stato affidato;

Rilevato che nel caso in specie, le diverse proroghe che si sono succedute dal 01/07/2008 data originaria della scadenza della convenzione, hanno determinato il prolungarsi del rapporto contrattuale di sei anni, periodo durante il quale il Comune avrebbe potuto predisporre il bando per una nuova procedura concorsuale per l'individuazione di un nuovo gestore, senza dover ricorrere al suddetto istituto della proroga;

Considerato che il reiterato ricorso alla proroga del servizio in parola si è nella sostanza tradotto in meri, ripetuti e immotivati affidamenti diretti e senza alcuna gara a evidenza pubblica del servizio medesimo per un importo pari a ben € 455.497,90, come si evince dagli atti innanzi richiamati;

Ritenuto pertanto che il rapporto con la ditta Sitel Costruzioni si sia protratto oltre ogni limite temporale consentito e ammissibile, sulla base di un improprio principio di continuità dell'azione amministrativa, valido nei soli limitati ed eccezionali casi innanzi descritti;

Richiamata la deliberazione n.86 del 06/10/2012 dell'AVCP nella quale si evidenzia che la proroga nella sua eccezione tecnica ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. La conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art.97 Cost.), nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente.

Ritenuto per quanto sopra esposto di dover dare concrete e cogenti indirizzi e disposizioni in merito;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui agli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione non sono necessari trattandosi di mero atto di indirizzo;

D E L I B E R A

- 1) Di prendere atto** relativamente all'affidamento del servizio di gestione del "Protoconvento Franceseano", avvenuto a seguito della stipula del contratto Rep. n.166 del 28/11/2006, della situazione amministrativa esistente alla data odierna;
- 2) Di confermare** e ribadire l'indirizzo fornito relativamente alla gestione del predetto servizio, con propria deliberazione n.54 del 16/10/2014;
- 3) Di disporre**, con immediatezza, che il dirigente/responsabile del settore proceda ad assumere gli atti relativi alle procedure di scelta del contraente secondo la vigente normativa, previa valutazione in ordine all'adesione o meno alle convenzioni Consip o al Mepa;
- 4) Di precisare** che a seguito di valutazione negativa, da attestare, in ordine alla impossibilità di ricorrere all'affidamento in convenzione Consip o Mepa, tutte le procedure di gara dovranno essere avviate (determinazione a contrarre, approvazione capitolato speciale e bando/avviso di gara) entro il 28/02/2015, fermo restando che qualsiasi ulteriore prosecuzione del rapporto in essere dovrà essere subordinato all'avvio delle anzidette procedure;
- 5) Di dare atto** che le risorse finanziarie necessarie sono disponibili nei limiti di stanziamento del bilancio dell'esercizio finanziario 2015 in corso di elaborazione;
- 6) Disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- 7) Disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - Ai Dirigente/Responsabili di settore;
 - Al Servizio Ragioneria;

Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO
F.to - Dr. Maurizio Ceccherini -

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to - Dr. Massimo Mariani -

AFFISSIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data **06 FEB. 2015**....., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'articolo 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

F.to l'addetto alla pubblicazione

Il Messo Comunale
Giuseppe Bonifati

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì **06 FEB. 2015**


IL SEGRETARIO GENERALE
- Maurizio Ceccherini -